



Decreto Dirigenziale n. 498 del 12/11/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. 357/97 E S.M.I. - VALUTAZIONE DI INCIDENZA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "INNOVAZIONI APPORTATE ALLE STRUTTURE CHE COMPONGONO LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 20/2009 INERENTE LA STRUTTURA RIMOVIBILE E TEMPORANEA, AL SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE (SERVIZIO SPIAGGIA ATTREZZATO), DENOMINATA "LIDO PENELOPE" NEL COMUNE DI CAMEROTA (SA)" - PROPONENTE: SIG. CALICCHIO ANTONIO DA REALIZZARSI IN LOC. MINGARDO FRAZ. MARINA NEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che, in adempimento della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" sostituita dalla direttiva 147/2009/CE e in particolare, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (che dispone che qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito, ma che possa avere incidenze significative su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo), con D.P.R. 08.09.97 n° 357 sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale n°1216 de l 23.03.01 e successiva Delibera di G. R. n°5249 del 31.10.02, è stato recepito il succitato DPR 357/97 ed è stato stabilito che la procedura di Valutazione di Incidenza, così come definita all'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE, è svolta secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97;
- c. che con successivo D.P.R. 12.03.03, n° 120 sono state apportate modifiche ed integrazioni al succitato DPR 357/97;
- d. che con D.P.G.R. n. 9 del 29 gennaio 2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 1.02.2010, è stato emanato il regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- e. che con D.G.R. n. 324 del 19 marzo 2010 sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ;
- f. che con D.G.R. n. 683 del 8 ottobre 2010 è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- g. che, con D.G.R. n. 406 del 4 Agosto 2011, è stato approvato il "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010";
- h. che, con D.P.G.R. n. 238 del 08 novembre 2011, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (V.I.A.-V.A.S.-V.I.);

CONSIDERATO

- a. che con richiesta del 7/05/2012 prot. 5352, acquisita al prot. N°2012.0383919 in data 21/05/2012, il Comune di Camerota (SA) ha presentato istanza di Screening di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "Innovazioni apportate alle strutture che compongono la concessione demaniale marittima n. 20/2009 inerente la struttura rimovibile e temporanea, al servizio della balneazione (servizio spiaggia attrezzato), denominata "Lido Penelope" nel Comune di Camerota (SA)" – Proponente: Sig. Calicchio Antonio da realizzarsi in loc. Mingardo fraz. Marina nel Comune di Camerota (SA) - proposto dal Comune di Camerota (SA);
- b. che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 406/2011 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - b.1. La Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA – VI - VAS);
 - b.2. Gli istruttori VIA – VI – VAS;

- b. che, con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011, è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- c. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata, dal Dirigente del Settore "Tutela dell'Ambiente", al gruppo istruttore Montesano - Volpe;
- e. che, ai sensi del richiamato Disciplinare ex D.G.R. n. 406/2011, il parere per la procedura di valutazione d'incidenza è reso dalla Commissione VIA – VI - VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27/06/2012, ha condiviso la proposta del gruppo istruttore e ha deciso di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione d'Incidenza appropriata con il rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano:
 - 1. L'area dunale e la relativa vegetazione psammofila, e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate dal picchettamento e successivamente dalla recinzione, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non deve essere praticato nessun tipo di attività (sportive, ricreative, spurgo vasche, ecc.).
 - 2. La fascia di rispetto di cui al punto 1, non deve essere utilizzata come deposito.
 - 3. La fascia di rispetto di cui al punto 1, deve essere esclusa dalla concessione
 - 4. Per raggiungere i lidi devono essere usate unicamente le passerelle in legno rialzate realizzate dall'Ente parco che partono dagli accessi sulla strada provinciale e, nella pineta, il tracciato che parte dalla strada provinciale delimitato dall'Ente Parco con pali in legno e fili di acciaio.
 - 5. Per non causare danni alle passerelle in legno rialzate, su di esse non devono transitare mezzi (motorizzati e non) per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Il materiale può essere trasportato solo a spalla. Per il trasporto del materiale con mezzi (meccanici e non) deve essere usato unicamente il passo carrabile che parte dal parcheggio "Il Ciclope".
 - 6. Per i lidi raggiungibili tramite il tracciato nella pineta, quest'ultimo potrà essere utilizzato nella fase di montaggio delle strutture per il trasporto del materiale con mezzi leggeri
 - 7. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e terminare alle ore 20,00.
 - 8. qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza minima di 1,5 m dal picchettamento, e successiva recinzione, lato mare della fascia di rispetto.
 - 9. La passerella di accesso ad ogni singolo stabilimento si deve innestare su quella realizzata per l'attraversamento della fascia di rispetto sull'arenile e non sull'area dunale.
 - 10. Le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali.
 - 11. Nel caso in cui una passerella in legno rialzata realizzata dall'Ente Parco nel suo tratto terminale ricada all'interno di un'area in concessione, il concessionario deve:
 - a. delocalizzare quanto più possibile le strutture/attrezzature rispetto al tratto conclusivo della passerella;
 - b. garantire ai concessionari vicini la possibilità di allacciarsi con le proprie passerelle a quella realizzata dall'Ente Parco;
 - c. garantire il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere.
 - 12. Gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche devono essere realizzati utilizzando unicamente gli spazi sottostanti le passerelle in legno rialzate e non devono comportare attività di scavo nella fascia di rispetto.
 - 13. Nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone (quali palme) e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area. In particolare, è vietato l'uso di mimose, piante alloctone infestanti la duna di Cala del Cefalo. E' possibile usare in vaso le seguenti essenze:

- lentisco, mirto, rosmarino. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
14. Tutte le strutture devono essere temporanee la installazione non potrà avvenire prima del 1.06.2012 e la rimozione alla fine della stagione turistica
 15. Per minimizzare l'impatto visivo:
 - a. le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 - b. le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido, ma non lungo le passerelle realizzate dall'Ente Parco né lungo il sentiero in pineta. Le insegne posizionate sul lato della strada provinciale possono avere dimensioni massime di 80x100 cm, devono essere collocate unicamente ai lati delle passerelle rialzate, senza coprire le bacheche realizzate dall'Ente Parco.
 16. Non devono essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo gli affioramenti rocciosi presenti sulla spiaggia.
 17. Sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, sportive che non prevedono l'uso di motori, e di animazione come meglio specificato di seguito.
 18. Tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00.
 19. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta delle rocce, della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002.
 20. Per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate.
 21. Sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore, che sono consentite, con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo.
 22. E' vietata in qualsiasi ora del giorno l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili.
 23. E' vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale.
 24. Dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
 - a. comunicazioni di servizio;
 - b. musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginniche-sportive.
 25. Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione.
 26. Sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per videogame, gioco di azzardo, jukebox, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
 27. Per le pulizie devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili.
 28. Nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.

29. L'illuminazione deve riguardare unicamente le strutture e non deve essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare.
 30. E' vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n. 50 persone per volta. E' vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco.
 31. E' vietata l'accensione di falò sulla spiaggia.
 32. E' vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali.
 33. E' vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 34. Per chi attua l'attività di ristorazione deve attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
- Valgono i divieti di cui all'art. 9 comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, in particolare è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.

- b. che il Sig. Antonio Calicchio ha effettuato il versamento per le spese amministrative istruttorie, determinate con D.G.R.C. n°683 del 8.10.2010 pubblicato sul BURC n. 76 del 22.11.2010, con versamento sul c/c postale regionale il 12/04/2012;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI

- a. D.P.R. n. 357/97;
- b. D.P.R. n. 120/2003;
- c. Regolamento Regionale n. 1/2010;
- d. D.G.R. n. 324/2010;
- e. D.G.R.C. n. 683/2010;
- f. D.G.R. n. 406/2011;
- g. D.P.G.R. n. 238/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal Dirigente del Servizio 03.

D E C R E T A

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

- 1 DI escludere dalla Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., espresso nella seduta del 05/07/2012, il progetto "Innovazioni apportate alle strutture che compongono la concessione demaniale marittima n. 20/2009 inerente la struttura rimovibile e temporanea, al servizio della balneazione (servizio spiaggia attrezzato), denominata "Lido Penelope" nel Comune di Camerota (SA)" – Proponente: Sig. Calicchio Antonio da realizzarsi in loc. Mingardo fraz. Marina nel Comune di Camerota (SA) - proposto dal Comune di Camerota (SA), con il rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dall'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano:
 1. L'area dunale e la relativa vegetazione psammofila, e la pineta a pino d'aleppo, così come delimitate dal picchettamento e successivamente dalla recinzione, costituiscono una fascia di rispetto all'interno della quale non deve essere installato nessun tipo di manufatto o servizio (blocco w.c., gruppi elettrogeni, ecc.) e non deve essere praticato nessun tipo di attività (sportive, ricreative, spurgo vasche, ecc.).
 2. La fascia di rispetto di cui al punito 1, non deve essere utilizzata come deposito.

3. La fascia di rispetto di cui al punto 1, deve essere esclusa dalla concessione
4. Per raggiungere i lidi devono essere usate unicamente le passerelle in legno rialzate realizzate dall'Ente parco che partono dagli accessi sulla strada provinciale e, nella pineta, il tracciato che parte dalla strada provinciale delimitato dall'Ente Parco con pali in legno e fili di acciaio.
5. Per non causare danni alle passerelle in legno rialzate, su di esse non devono transitare mezzi (motorizzati e non) per il trasporto del materiale necessario per il montaggio delle strutture temporanee. Il materiale può essere trasportato solo a spalla. Per il trasporto del materiale con mezzi (meccanici e non) deve essere usato unicamente il passo carrabile che parte dal parcheggio "Il Ciclope".
6. Per i lidi raggiungibili tramite il tracciato nella pineta, quest'ultimo potrà essere utilizzato nella fase di montaggio delle strutture per il trasporto del materiale con mezzi leggeri
7. Durante la fase di montaggio, le lavorazioni non devono iniziare prima delle ore 08,00 del mattino e terminare alle ore 20,00.
8. qualsiasi tipo di struttura/attrezzatura/ecc. deve essere montata/posizionata rispettando la distanza minima di 1,5 m dal picchettamento, e successiva recinzione, lato mare della fascia di rispetto.
9. La passerella di accesso ad ogni singolo stabilimento si deve innestare su quella realizzata per l'attraversamento della fascia di rispetto sull'arenile e non sull'area dunale.
10. Le passerelle rialzate non devono essere utilizzate per il deposito di materiali.
11. Nel caso in cui una passerella in legno rialzata realizzata dall'Ente Parco nel suo tratto terminale ricada all'interno di un'area in concessione, il concessionario deve:
 - a. delocalizzare quanto più possibile le strutture/attrezzature rispetto al tratto conclusivo della passerella;
 - b. garantire ai concessionari vicini la possibilità di allacciarsi con le proprie passerelle a quella realizzata dall'Ente Parco;
 - c. garantire il passaggio a chi vuole accedere alle spiagge libere.
12. Gli allacci per le forniture elettriche ed idrauliche devono essere realizzati utilizzando unicamente gli spazi sottostanti le passerelle in legno rialzate e non devono comportare attività di scavo nella fascia di rispetto.
13. Nell'allestimento delle strutture, è vietato l'uso di piante alloctone (quali palme) e comunque estranee alla vegetazione spontanea dell'area. In particolare, è vietato l'uso di mimose, piante alloctone infestanti la duna di Cala del Cefalo. E' possibile usare in vaso le seguenti essenze: lentisco, mirto, rosmarino. Al fine di evitare inquinamenti genetici con le essenze presenti sulla duna, tali piante devono provenire da vivai che riproducono gli ecotipi locali.
14. Tutte le strutture devono essere temporanee la installazione non potrà avvenire prima del 1.06.2012 e la rimozione alla fine della stagione turistica
15. Per minimizzare l'impatto visivo:
 - a. le strutture devono essere realizzate impiegando unicamente materiali naturali e rinnovabili (legno, canne, ecc.). I colori devono essere quelli naturali del legno. Nelle more di adeguamento, le strutture realizzate con materiali plastici devono essere mascherate quanto più possibile con materiali naturali;
 - b. le insegne degli stabilimenti devono essere realizzate esclusivamente in legno. Le insegne possono essere posizionate sul lato della strada provinciale e nel lido, ma non lungo le passerelle realizzate dall'Ente Parco né lungo il sentiero in pineta. Le insegne posizionate sul lato della strada provinciale possono avere dimensioni massime di 80x100 cm, devono essere collocate unicamente ai lati delle passerelle rialzate, senza coprire le bacheche realizzate dall'Ente Parco.
16. Non devono essere occupati con strutture/attrezzature di nessun tipo gli affioramenti rocciosi presenti sulla spiaggia.
17. Sono consentite unicamente le attività di posa in opera di ombrelloni e sdraio, vendita bevande e alimenti, di ristorazione, in funzione delle autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari posseduti, sportive che non prevedono l'uso di motori, e di animazione come meglio specificato di seguito.
18. Tali attività sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 20,00; l'attività di bar/ristorazione è consentita fino alle ore 22,00.

19. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso, è vietata l'illuminazione diretta delle rocce, della vegetazione e del mare; il fascio luminoso potrà riguardare unicamente le strutture nel rispetto della L.R. n. 12 del 25.07.2002.
 20. Per quanto riguarda le emissioni sonore, in considerazione del pregio ambientale dell'area, l'area in oggetto deve essere considerata Classe I, come definita dal D.P.C.M. del 14.11.1997 "CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.", con le specifiche di seguito indicate.
 21. Sono vietate sulla spiaggia le attività ginniche-sportive e di animazione che prevedono l'uso di musica e di altre emissioni sonore, che sono consentite, con uso di emissioni sonore a basso volume (riferimento tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997) solo su parte delle strutture temporanee opportunamente adibite a tale scopo.
 22. E' vietata in qualsiasi ora del giorno l'attività di discoteca e di sala ballo, sia sulla spiaggia che sulle strutture removibili.
 23. E' vietato l'uso della radio e di altri apparecchi sonori senza l'uso di cuffie da parte dei clienti e del personale.
 24. Dalle ore 20,00 alle ore 08,00 è vietata qualsiasi tipo di emissione sonora con diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. Dalle ore 08,00 alle ore 20,00 le emissioni sonore da diffusori/altoparlanti/megafoni/ecc. devono riguardare unicamente:
 - a. comunicazioni di servizio;
 - b. musica a basso volume solo nella zona bar/ristorazione/attività ginniche-sportive.
 25. Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 è consentito l'uso di musica a basso volume per le attività di bar/ristorazione.
 26. Sempre al fine di limitare l'inquinamento acustico è vietato l'uso di macchine per videogame, gioco di azzardo, jukebox, l'eventuale utilizzo di gruppi elettrogeni dovrà essere del tipo silenziato e comunque dovranno prevedere appositi dispositivi atti a ridurre le emissioni acustiche al di sotto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
 27. Per le pulizie devono essere utilizzati solo detergenti biodegradabili.
 28. Nella gestione della struttura, è vietato l'uso di buste di plastica, se non quelle consentite per la raccolta differenziata dei rifiuti.
 29. L'illuminazione deve riguardare unicamente le strutture e non deve essere puntata sulle rocce, sulla vegetazione e sul mare.
 30. E' vietato organizzare raduni che non siano quelli finalizzati ad attività scientifiche, didattiche e di educazione ambientale. In quest'ultimo caso i raduni non devono essere superiori a n. 50 persone per volta. E' vietato qualsiasi tipo di raduno dalle ore 20,00 alle ore 08,00, se non quelli a carattere scientifico preventivamente autorizzati dall'Ente Parco.
 31. E' vietata l'accensione di falò sulla spiaggia.
 32. E' vietato l'uso delle grotte per il deposito di materiali.
 33. E' vietato svuotare le vasche di raccolta liquami, acque reflue, ecc. in mare, sulla spiaggia o nella fascia di rispetto. Lo svuotamento deve avvenire unicamente tramite ditta autorizzata; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
 34. Per chi attua l'attività di ristorazione deve attenersi alla normativa vigente in materia di smaltimento degli oli esausti; i documenti devono essere conservati e disponibili per i controlli da parte del CTA del Corpo Forestale dello Stato e degli altri organi di controllo.
- Valgono i divieti di cui all'art. 9 comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, in particolare è vietato l'uso di mezzi meccanici per lo spianamento e la pulizia delle spiagge. La pulizia deve avvenire solo manualmente; è consentito l'uso del rastrello per la sola pulizia della spiaggia.
2. CHE l'Amministrazione che provvederà al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge, ed a verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza

delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del progetto definitivo esaminato, il progetto completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura;

3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Settore Tutela Ambiente ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento de quo;
4. DI trasmettere il presente atto al proponente e al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
5. DI trasmettere il presente atto al competente Settore Stampa e Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Dott. Michele Palmieri